

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 676

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGONZI, CUFFÀRO, SALVATO,
DIONISI, CAPONI e MARCHETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1994

Norme per il riordino dell'istruzione secondaria superiore

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di una riforma della scuola secondaria superiore si pose già all'inizio degli anni '50, allorché l'ispirazione riformatrice veniva alimentata dalla contestazione all'impianto gentiliano del sistema scolastico, e si affermò in termini nuovi e più stringenti nella seconda metà degli anni '60, all'indomani dell'innalzamento dell'obbligo scolastico a 14 anni e soprattutto dopo le lotte studentesche e operaie del 1968-1969. In quegli anni si moltiplicarono nelle sedi politiche e parlamentari le proposte di modifica dell'ordinamento della scuola secondaria superiore, proposte che venivano però puntualmente a cadere con la fine delle legislature. Non è certamente un azzardo affermare che la mancata riforma della scuola secondaria superiore, dall'indomani dell'elevamento dell'obbligo ad oggi, costituisce una delle ragioni non secondarie della crisi del sistema formativo del nostro Paese, dell'elevatissimo grado di dispersione-selezione dalle caratteristiche uniche in Europa.

Oggi la riforma non è più rinviabile, pena l'approfondirsi del distacco (del resto già enorme) del nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei; l'accentuarsi sempre più preoccupante della separazione tra scuola e società; l'aggravarsi, il divenire irreversibile, del fenomeno della dispersione-selezione.

Bastano pochi dati per fornire un quadro della situazione estremamente preoccupante dell'istruzione in Italia.

Secondo i dati del Censis relativi al 1992, la scolarizzazione del corpo sociale sopra i 24 anni di età sarebbe così delineata: in Italia il 44 per cento sarebbe senza titolo di studio o in possesso della sola istruzione elementare, contro il 24 per cento della Francia, lo 0 per cento della Germania e della Gran Bretagna; in Italia il 30 per cento

sarebbe in possesso della licenza media contro il 26 per cento della Francia, il 22 per cento della Germania, il 35 per cento della Gran Bretagna; sempre in Italia il 20 per cento sarebbe possessore di un titolo di scuola secondaria contro il 33 per cento della Francia, il 61 per cento della Germania, il 48 per cento della Gran Bretagna.

Da queste cifre si deduce l'urgenza indifferibile della riforma insieme, ovviamente, alla irresponsabilità politica di chi fino a ieri non l'ha attuata.

Il disegno di legge che presentiamo fa propria questa urgenza, collocandosi in un'ottica di riforma complessiva del sistema formativo fondata su principi fra loro interdipendenti: costruire la scuola per tutti e rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione. Principi che traggono la loro ragione dal dettato costituzionale che, al fine di garantire pari dignità sociale a tutti i cittadini, «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», stabilisce che la Repubblica «detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi».

In sostanza si pensa ad una scuola efficace, egualitaria, solidaristica, nella quale siano presenti chiarezza ed unicità di insegnamenti, sufficiente disponibilità di fondi, trasparenza della gestione, garanzia di autogoverno degli istituti. Il tutto con una forte valenza istituzionale così come si conviene ad una scuola laica, pluralista, gratuita.

Fra gli obiettivi prioritari della proposta di riforma c'è quello di eliminare il fenomeno della dispersione scolastica che colpisce, anzitutto nelle zone più povere del Paese, i giovani provenienti dai ceti sociali meno abbienti, e che si configura come

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

selezione di classe fin dalle elementari per arrivare all'università, dove solo il 22 per cento dei laureati proviene da famiglie operaie o assimilate, il 20 per cento da famiglie di imprenditori e liberi professionisti, il 45 per cento da famiglie di dirigenti ed impiegati.

Complementare al precedente è l'obiettivo di estendere, potenziare, accrescere e riqualificare la formazione di base. Di garantire cioè una formazione altamente qualificata a tutti gli studenti, attraverso una elevata dotazione di competenze e di strumenti di controllo nel campo della comunicazione verbale e non verbale e nel campo dell'operatività, in modo da colmare la profondissima separazione del nostro sistema formativo rispetto ad una società che, caratterizzandosi per livelli di innovazione molto elevati, richiede un vero e proprio salto di qualità nel processo di scolarizzazione di massa che si è realizzato nel nostro Paese, nel senso di una sua estensione e riqualificazione.

In questo contesto l'elevamento dell'obbligo scolastico prima a 16 e quindi a 18 anni diviene la scelta obbligata, elemento centrale della nostra proposta.

A questi obiettivi generali sono finalizzate altre proposte contenute nel disegno di legge quali quelle volte a garantire il diritto allo studio, la definizione delle attività formative, il carattere unitario, formativo e di orientamento assegnato al biennio, le attività elettive, l'autonomia didattica, l'eliminazione degli esami a settembre, eccetera.

Un altro tema che poniamo al centro degli obiettivi della riforma è quello dell'autonomia scolastica, che nel disegno di legge viene definita in relazione alla programmazione didattica.

Riteniamo che tale principio debba essere inteso come uno strumento democratico per attribuire alle unità scolastiche funzioni e responsabilità di autogoverno, modalità di autogestione nel campo della organizzazione interna, della gestione amministrativa, dell'uso delle strutture e delle attrezzature dell'istituto; non già, quindi, come strumento di penetrazione nella scuola della logica

di mercato e dell'etica della competizione, con la conseguente trasformazione di una istituzione democratica in un servizio per l'utenza differenziato per censo, classe, ideologia.

Sembra si muovano in maniera antitetica rispetto ai summenzionati obiettivi i progetti che si riferiscono alla parità fra scuola pubblica e privata, che si coniugano a concezioni dell'autonomia scolastica che negano l'autonomia stessa, che fondano sul principio della «competitività» il funzionamento, l'efficacia e l'efficienza del sistema formativo.

Da essi emerge una concezione dell'autonomia scolastica che favorisce la separazione culturale ed ideologica delle singole strutture scolastiche, un indirizzo che pare voglia affrontare la questione delle differenze culturali, religiose ed etniche attraverso la proliferazione di scuole distinte per appartenenza. A questa concezione si accompagna la questione della parità prioritariamente intesa come diritto della scuola privata di accedere al finanziamento pubblico.

Ciò, oltre a costituire violazione del dettato costituzionale, comporterebbe uno spostamento assai consistente di risorse dalla scuola statale a quella privata, contribuendo a dequalificare ulteriormente la prima proprio nel momento in cui l'esigenza di elevare l'obbligo scolastico, l'opportunità di una riforma complessiva del nostro sistema educativo, richiederebbero, per essere minimamente credibili, una disponibilità straordinaria di risorse, in assenza della quale una qualsiasi riforma non avrebbe alcuna credibilità e rischierebbe di trasformarsi nel suo contrario, una vera e propria «controriforma».

E proprio nel senso di una «controriforma» si muove l'altro principio che si sposa con quello della parità, il principio della «competitività» fra scuola statale e scuola privata e fra le stesse scuole pubbliche.

Un principio che non ha nulla a che vedere con l'efficienza e l'efficacia del sistema formativo, ma che spingerà ogni singola scuola alla ricerca esasperata, magari «esclusiva», di risorse «in proprio»,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tramite forme di «convenzione» con enti pubblici e privati a ciò finalizzate, nonché contributi diversi e aggiuntivi a carico delle famiglie.

Ecco allora profilarsi la realtà di un sistema formativo con scuole distinte per appartenenza, con scuole di «qualità» per chi può pagarsele e per le zone più ricche del Paese e scuole scadenti per gli altri, la realtà di una scuola (prevalentemente pubblica) per i poveri e di una scuola (prevalentemente privata) per i ricchi.

Ecco allora trasformarsi in realtà concreta il rischio che il prolungamento dell'obbligo scolastico a 16 e 18 anni non coincida con una riqualificazione ed una diffusione generale della base formativa, bensì con una scuola che, in modo più sottile ma più duro che in passato, discrimina in base al censo, alla ricchezza, magari alla fede religiosa o alle idee politiche, una nuova scuola «di classe» che somministra un livello culturale «di serie A» agli uni e «di serie B» agli altri.

Si tratterebbe di un sistema formativo strutturato secondo una inaccettabile logica aziendalistica dove la cultura e la formazione rischiano di divenire merce accessibile per chi può comprarsela; si tratterebbe di una linea, di un progetto, in aperto contrasto con il dettato costituzionale e certamente contrapposto alle stesse idee e principi che hanno reso possibile nel nostro Paese, a suo tempo, la scelta della scolarizzazione di massa.

Il disegno di legge che presentiamo si colloca dunque in un contesto politico in cui si manifesta una chiara e forte determinazione ad imprimere al sistema formativo del nostro Paese una svolta involutiva storica, senza precedenti.

La nostra proposta intende contrastare e contrapporsi a questo disegno, nella consapevolezza che essa, per essere efficace, debba collocarsi in una situazione di riforma complessiva del sistema formativo e accompagnarsi ad altri processi di riforma radicale che vanno dagli interventi strutturali indispensabili (edilizia, scuola a tempo pieno, eccetera) ad interventi tesi alla valorizzazione del ruolo dei docenti, ad una

loro sempre più qualificata formazione ad al loro aggiornamento continuo, e infine all'introduzione di sistemi di verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli.

Art. 1. - Definisce le finalità della scuola secondaria superiore riformata.

Art. 2. - Stabilisce il carattere di unitarietà della scuola secondaria superiore e prevede altresì la soppressione progressiva di tutti gli attuali istituti di istruzione post-obbligatoria.

Art. 3. - Sancisce la scelta precisa dell'elevamento dell'obbligo scolastico a dieci anni, rispetto agli attuali otto, estendendo la frequenza obbligatoria ai primi due anni della scuola secondaria superiore. L'estensione della disciplina dell'obbligo scolastico a tutto il ciclo dell'intera scuola superiore è prevista, nelle norme di attuazione della riforma (articolo 16), tra le materie oggetto di apposito disegno di legge governativo. Lo stesso articolo riafferma la gratuità della frequenza alla scuola dell'obbligo.

Come si specificherà negli articoli successivi, il biennio, obbligatorio ed unitario, deve comprendere una vasta area formativa comune accompagnata da alcuni moduli orientativi, di durata non necessariamente annuale, atti a facilitare le scelte autonome degli studenti in materia di indirizzo triennale evitando così canalizzazioni precoci di percorsi di studio o di indirizzo professionale.

Le stesse discipline formative si prevede siano strutturate per moduli, con ampia facoltà organizzativa, integrate da attività di recupero, che sono parte integrante di un'unica strategia didattica programmata.

Il tempo degli studenti non dovrà essere occupato, in modo ripetitivo e totalizzante, solo da attività disciplinari o di orientamento, ma prevedere moduli di attività che potranno anche superare l'unità del gruppo di classe e che potranno essere autogestite dagli studenti, con la collaborazione di una nuova figura di docente, denominato *tutor*.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4. - Affronta il tema degli interventi atti a garantire il diritto allo studio. Viene affidata alle regioni ed alle province autonome, d'intesa con gli organi collegiali delle scuole, l'organizzazione di forme di sostegno didattico, di orientamento, eccetera.

Ogni regione o provincia autonoma è tenuta ad adottare il piano per il diritto allo studio che comprenda anche servizi di mensa e di trasporto e che dia priorità alle aree di svantaggio economico e sociale.

Art. 5. - Definisce la funzione sociale degli istituti della scuola secondaria superiore che sono sedi di educazione permanente dei cittadini.

Art. 6. - Definendo l'articolazione della scuola secondaria superiore (corso biennale di orientamento e triennale di indirizzo), l'organizzazione degli studi e dell'orario, introduce dei principi significativi: il carattere sostanzialmente unitario del biennio, l'individuazione dei diversi tipi di attività (la cui collocazione viene definita negli articoli successivi), la flessibilità dell'orario scolastico, il tetto massimo dell'orario frontale delle lezioni.

Art. 7. - Definisce quali sono le attività formative dell'area comune, e le colloca nel quinquennio. Esse dovranno occupare completamente le attività didattiche del primo anno e per due terzi quelle del secondo, durante il quale la terza parte dell'orario rimanente dev'essere occupata dalle attività di orientamento definite dall'articolo 8.

Art. 8. - Definisce le modalità di attuazione delle attività di orientamento, che come detto devono occupare un terzo dell'attività didattica del secondo anno e che comunque non sono condizionanti per le scelte di indirizzo del triennio.

Art. 9. - Definisce l'articolazione degli indirizzi della scuola secondaria.

Art. 10. - Si riferisce alle attività elettive che gli studenti possono promuovere autonomamente come attività di studio e di ricerca cui è dedicato un decimo dell'ora-

rio complessivo. Si prevede la possibilità per gli studenti di richiedere l'istituzione di particolari insegnamenti.

Art. 11. - Si riferisce alla tutela dei diritti delle minoranze linguistiche.

Art. 12. - Affronta il tema dell'autonomia in riferimento alla programmazione didattica, definita attraverso il programma educativo di istituto che indica, fra l'altro, l'eventuale ampliamento del piano curricolare, i suoi ambiti di flessibilità anche in relazione a possibili insegnamenti opzionali ed aggiuntivi, le modalità di organizzazione delle attività didattiche, la programmazione di interventi finalizzati al recupero e al sostegno, la programmazione di attività extra-curricolari e di formazione permanente, la periodizzazione interna del calendario scolastico e delle scadenze valutative.

Art. 13. - Prevede l'abolizione degli esami di riparazione. La scelta deve essere vista in connessione col progetto complessivo di scuola che si intende delineare (soprattutto l'elevamento dell'obbligo prima a 16 poi a 18 anni) e, più immediatamente, con le precise proposte volte al recupero, al sostegno didattico e alla prevenzione della dispersione scolastica contenute negli articoli 4 e 12.

Art. 14. - Si riferisce alla riforma dell'esame di maturità. Gli elementi da evidenziare attengono alle prove scritte, scrittegrafiche e pratiche che non possono essere in numero inferiore a tre, alla prova orale che verte sulle materie dell'ultimo anno di corso, alla composizione della commissione esaminatrice della quale fanno parte i docenti componenti il consiglio di classe e un presidente (docente universitario, preside o insegnante di ruolo di altra scuola secondaria) designato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15. - Vi si stabilisce che ogni distretto scolastico deve comprendere tutti gli indirizzi previsti dalla scuola secondaria superiore, con possibilità di deroga per i distretti con meno di 50.000 abitanti a condizione che l'indirizzo sia attivato nel distretto contiguo. Nel comma 2 si prevede

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che le dotazioni scolastiche (laboratori, biblioteche, eccetera) possano essere utilizzate in modo equilibrato in ambito distrettuale grazie ad una programmazione coordinata dei consigli distrettuali e dei consigli di istituto, e riguardo a questi ultimi si prevede che possano stipulare convenzioni con regioni ed enti locali per l'utilizzo di dette dotazioni.

Art. 16. - Tratta dell'attuazione della riforma, con la previsione che il Governo predisponga, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un disegno di legge di cui si indicano gli oggetti, i principi cui ci si dovrà attenere, nonchè le procedure per la sua elaborazione. Queste ultime in partico-

lare prevedono, in riferimento alla determinazione delle discipline di area comune, di indirizzo e specializzazione, e relativi programmi, l'attribuzione al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) del compito di rielaborare le proposte a suo tempo formulate dalla commissione ministeriale per la revisione dei programmi della scuola superiore, e la successiva presentazione del progetto elaborato dal CNPI alle associazioni sindacali, a quelle degli insegnanti, dei lavoratori e degli studenti, nonchè al CNEL, perchè esprimano i rispettivi pareri.

Art. 17. - Si riferisce alla copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La scuola secondaria superiore statale promuove la crescita culturale ed intellettuale degli studenti finalizzata all'acquisizione di autonome capacità di elaborazione critica del sapere, di una formazione indirizzata sia all'accesso agli studi universitari, sia al conseguimento di qualificazioni specialistiche, sia all'ingresso nel mondo del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità col dettato costituzionale, la scuola secondaria superiore statale forma il cittadino alla vita democratica attraverso il metodo critico, la ricerca, il confronto tra opinioni e orientamenti diversi; opera per il superamento delle disuguaglianze prodotte dalle condizioni familiari, economiche e sociali degli studenti; fornisce pari opportunità a tutti gli studenti, prescindendo dalle differenze di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche; garantisce l'esercizio della libertà di insegnamento e di apprendimento.

Art. 2.

(Struttura unitaria)

1. La scuola secondaria superiore statale ha struttura unitaria e durata quinquennale. Ad essa accedono gli studenti in possesso di licenza della scuola media.

2. Con l'istituzione della scuola secondaria superiore unitaria sono progressivamente soppressi, a partire dal primo anno di corso, tutti gli attuali istituti di istruzione postobbligatoria.

Art. 3.

(Estensione dell'obbligo scolastico)

1. L'obbligo scolastico è esteso alla frequenza dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

2. In caso di ritardo scolastico, lo studente è prosciolto dall'obbligo al compimento del diciottesimo anno d'età ed ha comunque diritto al rilascio di un'attestazione relativa alla frequenza effettuata ad ai risultati conseguiti.

3. Fino al proscioglimento dall'obbligo la frequenza delle scuole è gratuita.

Art. 4.

(Diritto allo studio)

1. Gli interventi atti a garantire il diritto allo studio sono finalizzati alla progressione scolastica ed alla crescita culturale dello studente.

2. Al fine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con gli organi collegiali delle scuole, promuovono, organizzano e coordinano forme di sostegno didattico anche individualizzato nonchè iniziative di orientamento e di sostegno psico-pedagogico atte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della personalità di ciascuno studente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un piano per il diritto allo studio. Il predetto piano dovrà prevedere anche l'erogazione di servizi di mensa e di trasporto nonchè la fornitura di strumenti didattici, garantendo la priorità degli interventi per le aree di svantaggio economico e sociale.

Art. 5.

(Funzione sociale)

1. Gli istituti della scuola secondaria superiore sono sedi di educazione perma-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nente dei cittadini. In particolare, sulla base di delibere dei rispettivi consigli:

- a) organizzano corsi per lavoratori studenti;
- b) promuovono iniziative culturali aperte alle collettività locali;
- c) rendono fruibili alla generalità dei cittadini le proprie strutture ed attrezzature.

Art. 6.

(Ordinamento)

1. La scuola secondaria superiore si articola in un corso biennale di orientamento ed in un corso triennale di indirizzo.

2. Il corso biennale è destinato a completare la cultura di base e a fornire gli strumenti conoscitivi per le successive scelte dello studente.

3. Il corso triennale è finalizzato allo sviluppo ulteriore e più approfondito della preparazione culturale comune nonchè alla scelta di campi disciplinari di indirizzo e di settori di specializzazione.

4. L'organizzazione degli studi, sia per il biennio sia per il triennio, si articola in:

- a) un'area comune, che comprende le attività formative comuni a tutti gli studenti;
- b) attività di orientamento;
- c) attività formative di indirizzo;
- d) attività elettive e facoltative.

5. L'orario scolastico è flessibile e la sua articolazione interna è decisa, anche in funzione delle esigenze di socializzazione, di recupero e di sostegno didattico, dal consiglio di classe sulla base del programma educativo di istituto, di cui all'articolo 12.

6. L'orario frontale delle lezioni non potrà in ogni caso superare le 25 ore settimanali nel biennio e le 30 ore settimanali nel triennio.

Art. 7.

(Area comune)

1. Le attività formative dell'area comune comprendono:

- a) discipline della comunicazione e dei linguaggi;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) discipline del pensiero filosofico e matematico;
- c) discipline storiche, sociali ed economiche;
- d) discipline della scienza e della tecnica;
- e) educazione fisica e sportiva.

2. Le attività didattiche del primo anno sono interamente destinate alle discipline dell'area comune.

3. Le attività didattiche del secondo anno sono destinate per i due terzi alle discipline dell'area comune.

4. Nel triennio, le discipline dell'area comune non potranno occupare meno di un terzo del tempo globale destinato alle attività didattiche.

Art. 8.

(Orientamento)

1. All'orientamento è destinato un terzo dell'orario delle attività didattiche del secondo anno del biennio.

2. L'organizzazione dell'orientamento è competenza del consiglio di istituto che programma le diverse iniziative d'intesa, ove occorra, con altri consigli di istituto del distretto.

3. L'attività di orientamento può prevedere:

- a) l'approfondimento di uno degli ambiti disciplinari compresi nell'area comune;
- b) l'organizzazione di attività di ricerca, anche di tipo interdisciplinare, che ponga lo studente nella condizione di esprimere le proprie propensioni;
- c) l'organizzazione di seminari e conferenze che informino gli studenti su attività e problematiche del mondo delle professioni;
- d) l'organizzazione di seminari e conferenze che introducano gli studenti alla conoscenza degli aspetti culturali, sociali e scientifici più significativi del mondo contemporaneo ai fini di una più adeguata formazione civica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Le attività di orientamento non sono comunque condizionanti per le scelte di indirizzo del triennio.

Art. 9.

(Indirizzi)

1. Il triennio della scuola secondaria superiore è articolato nei seguenti indirizzi:

- a) indirizzo delle scienze umane;
- b) indirizzo delle scienze naturali, fisiche e matematiche;
- c) indirizzo delle scienze della tecnica e delle tecnologie;
- d) indirizzo delle arti.

2. Ciascun indirizzo può prevedere, nel proprio ambito, due o più specializzazioni.

3. Ciascun indirizzo, oltre a sviluppare anche nelle discipline specifiche un'impostazione critico-scientifica, realizza una formazione che consente, alla sua conclusione, sia l'accesso ai corsi universitari di diploma e di laurea, sia l'accesso a corsi brevi di qualificazione e specializzazione professionale, sia l'ingresso immediato nel mondo del lavoro.

4. Ciascun indirizzo, oltre alla preparazione specifica, deve fornire agli studenti gli elementi fondamentali di conoscenza del mondo contemporaneo per consentire un consapevole e critico esercizio dei diritti civili e politici.

Art. 10.

(Attività elettive)

1. Gli studenti possono promuovere autonomamente attività di studio e di ricerca a carattere elettivo. A tali attività è dedicato in tutti gli anni un decimo dell'orario complessivo.

2. Nel quadro delle attività elettive gli studenti possono chiedere l'istituzione di particolari insegnamenti destinati ad un ulteriore approfondimento di discipline comprese nel piano di studi nonché la costituzione di gruppi di studio e di ricerca su particolari temi. Il consiglio di istituto e

il collegio dei docenti, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono all'istituzione degli insegnamenti richiesti e all'organizzazione dei gruppi di studio e di ricerca.

3. L'istituzione di particolari insegnamenti e la costituzione dei gruppi di studio e di ricerca può essere effettuata, di comune accordo fra i consigli di istituto interessati, anche in ambito distrettuale, per studenti appartenenti a scuole diverse.

Art. 11.

(Diritti delle minoranze linguistiche)

1. Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze parlanti lingue diverse da quella italiana, i programmi e i piani di studio debbono essere articolati in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura della singola minoranza.

Art. 12.

(Autonomia e programmazione didattica)

1. Al fine di adeguare gli obiettivi educativi e formativi nazionali ai bisogni specifici degli studenti, tenendo conto dei livelli iniziali, delle esigenze del contesto socio-culturale, dei tempi individuali di apprendimento, ogni istituto è dotato di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo.

2. L'autonomia didattica è definita attraverso il programma educativo d'istituto (PEI), che indica le modalità attraverso cui garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi determinati a livello nazionale, secondo la tipologia dell'istituto.

3. Il PEI indica:

- a) l'eventuale ampliamento del piano curricolare degli studi;
- b) gli ambiti di flessibilità curricolare in relazione ai quali individuare anche gli insegnamenti opzionali e aggiuntivi;
- c) le modalità di organizzazione delle attività didattiche, con particolare riferi-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento ai criteri di flessibilità e di modularità entro cui, in particolare, è possibile prevedere:

1) una diversa distribuzione temporale dei contenuti delle discipline;

2) una distribuzione flessibile dell'orario settimanale complessivo e dei singoli insegnamenti;

3) la creazione di percorsi formativi che coinvolgano più discipline;

4) l'articolazione dei cicli formativi in classi o gruppi o moduli organizzativi;

d) la programmazione di interventi finalizzati al recupero, al sostegno, alla prevenzione della dispersione scolastica; a tal fine, all'inizio dell'anno scolastico viene programmata dal collegio dei docenti e realizzata specificamente dai singoli consigli di classe una verifica dei livelli di partenza delle singole classi; a metà dell'anno scolastico tale verifica è aggiornata e costituisce la premessa per il lavoro di recupero individualizzato degli studenti che abbiano mostrato difficoltà di apprendimento o problemi psicologici e di socializzazione; nell'ambito dei ruoli di ogni istituto saranno previste figure di insegnanti, denominati *tutor*, che svolgeranno funzioni specifiche di consulenza per gli studenti;

e) la programmazione delle attività extra-curricolari e di formazione permanente finalizzate al ruolo di agenzia formativa che la scuola deve assumere sul territorio;

f) la ricerca, la scelta e l'organizzazione dei metodi e degli strumenti didattici;

g) la periodizzazione interna del calendario scolastico e delle scadenze valutative.

Art. 13.

(Abolizione degli esami di riparazione)

1. Nella scuola secondaria superiore sono aboliti gli esami di riparazione.

2. Al termine del corso annuale di studi i docenti appartenenti al consiglio di classe formulano, su ciascuno studente, un giudizio motivato di ammissione o di non ammissione all'anno successivo, che si basa

sul lavoro svolto dallo studente nel corso dell'anno scolastico, comprese le attività elettive.

Art. 14.

(Esame di maturità)

1. A conclusione del corso di studi della scuola secondaria superiore, lo studente sostiene un esame di Stato che si svolge in unica sessione.

2. A coloro che superano l'esame di Stato viene rilasciato il diploma di maturità con l'indicazione dell'indirizzo seguito e del voto complessivo riportato.

3. L'esame ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

4. Le prove di esame consistono in prove scritte, scritto-grafiche e pratiche in numero non inferiore a tre, ed in una prova orale vertente sulle materie dell'ultimo anno di corso.

5. I temi relativi alle prove scritte, scritto-grafiche e pratiche sono formulati dal Ministero della pubblica istruzione.

6. La commissione giudicatrice è composta dai docenti appartenenti al consiglio di classe ed è presieduta da un docente universitario o, in mancanza, da un preside o da un docente di ruolo di scuola secondaria superiore, diversa da quella in cui ha luogo l'esame. I presidenti delle commissioni sono designati dal Ministero della pubblica istruzione.

7. A conclusione dell'esame di maturità viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame e dal *curriculum* degli studi.

8. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità. La maturità è dichiarata a maggioranza. Il giudizio di maturità è integrato da un voto espresso in sessantesimi dai componenti della commissione, ciascuno dei quali può assegnare un voto complessivo tra un minimo di sei ed un massimo di dieci. Nel caso in cui i componenti la commissione siano in nume-

ro diverso da sei, il voto complessivo sarà rapportato in sessantesimi.

Art. 15.

(Distribuzione territoriale)

1. In ogni distretto scolastico devono essere attivati tutti gli indirizzi previsti dall'articolo 9. Nei distretti con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è possibile derogare da tale disposizione a condizione che ogni indirizzo non attivato sia presente almeno in un distretto contiguo.

2. La scuola secondaria superiore ha in dotazione biblioteche, gabinetti scientifici e laboratori tecnologici. Tali dotazioni sono distribuite in modo da consentire la più ampia ed equilibrata utilizzazione delle risorse in ambito distrettuale. A tal fine, i consigli distrettuali, sentito il parere dei consigli di istituto e tenendo conto delle strutture culturali scolastiche ed extrascolastiche esistenti nel territorio, coordinano gli acquisti e le dislocazioni delle nuove dotazioni. I consigli di istituto possono stipulare con le regioni e con gli enti locali apposite convenzioni per l'utilizzazione di sedi e attrezzature didattiche.

Art. 16.

(Attuazione della riforma)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge concernente gli oggetti e conforme ai principi indicati nel presente articolo.

2. La determinazione delle discipline di area comune e di quelle di indirizzo e di specializzazione, con i relativi programmi, ha luogo in conformità ai criteri che si evincono dagli articoli da 7 a 9 della presente legge.

3. Il piano per l'aggiornamento e la qualificazione del personale in servizio, anche in rapporto all'introduzione di nuove discipline, sarà attuato in collaborazione con le università. Esso dovrà prevedere

l'istituzione graduale, entro un triennio, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola.

4. Il piano di utilizzazione e ammodernamento delle dotazioni tecniche, scientifiche e didattiche, compresi i sussidi audiovisivi e le dotazioni librerie della scuola secondaria superiore, assicurerà la loro ripartizione razionale ed una loro utilizzazione rispondente alle esigenze dei diversi indirizzi.

5. Il piano pluriennale di attuazione della riforma definirà tempi e modi della progressiva attuazione di essa, che dovrà essere completata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso prevederà, in una separata sezione finanziaria, le spese di investimento per l'adeguamento e la sistemazione delle sedi scolastiche esistenti nonché per la costruzione di sedi nuove.

6. La disciplina dell'obbligo scolastico sarà rivista disponendone l'inizio all'età di cinque anni e ampliandone il ciclo fino a comprendere l'intera scuola secondaria superiore.

7. Nella elaborazione del disegno di legge, il Governo rispetta le seguenti procedure:

a) la determinazione di cui al comma 2 avrà luogo sulla base di proposte formulate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), il quale, entro tre mesi, rivede e aggiorna le proposte formulate dalla Commissione ministeriale incaricata della revisione dei programmi della scuola secondaria superiore, originariamente costituita con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 12 gennaio 1988, e formula le proposte relative all'indirizzo professionale. Nei tre mesi successivi, le proposte del CNPI sono sottoposte ai sindacati, alle associazioni degli insegnanti, dei lavoratori e degli studenti ed al CNEL, che esprimono i rispettivi pareri;

b) il piano di cui al comma 3, elaborato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà definito d'intesa con i sindacati e le associazioni degli insegnanti.

8. Durante la fase di progressiva attuazione della riforma, e per almeno cinque anni, il Governo presenterà annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento della riforma stessa.

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 miliardi per il triennio 1995-1997, in ragione di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

